



**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO
DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30 dicembre 2011

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2023

I N D I C E

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità e definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 4 – Notificazione
- Art. 5 – Responsabile
- Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 7 – Informativa
- Art. 8 – Diritti dell'interessato
- Art. 9 – Sicurezza dei dati
- Art. 10 – Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 11 – Modalità e limiti all'utilizzatore dei dati personali
- Art. 12 – Tutela
- Art. 13 – Provvedimenti attuativi
- Art. 14 – Norma di rinvio
- Art. 15 – Pubblicità Regolamento
- Art. 16 – Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato 1 – Cautele da adottare per i dati video-ripresi
- Allegato 2 – Procedura per l'accesso alle immagini
- Allegato 3 – Elenco delle telecamere e delle zone videosorvegliate

- Fac-simile richiesta di accesso a videoregistrazioni
- Fac-simile reclamo
- Dichiarazione di riservatezza

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Santa Maria Maggiore, gestito ed impiegato dal Comune di Santa Maria Maggiore. – Servizio di Polizia Locale – si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali presso l'Ufficio della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**titolare**”, l'Ente Comune di Santa Maria Maggiore, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano ed extraurbano del Comune di Santa Maria Maggiore. e collegato all'ufficio del Servizio Polizia Locale.

Articolo 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Santa Maria Maggiore, sono finalizzate:
 - a) rilevare e monitorare tutte le situazioni di potenziale pericolo attinenti le problematiche per la sicurezza di Protezione Civile;
 - b) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - c) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
 - d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - e) al controllo di determinate aree, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - f) al controllo di determinate aree soggette a rischio di degrado e sporcizia (aree stoccaggio rifiuti, depositi rifiuti abusivi, etc.);
 - g) controllo rii e aree soggette ad un rischio idrogeologico, a prevenzione dell'incolumità dei cittadini in situazioni di pericolo per calamità naturale.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle

piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

5. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
6. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
7. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti le videocamere.
8. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Articolo 4 – Notificazione

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy.
2. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Articolo 5 – Responsabile

1. Il responsabile del servizio Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 3°, lett. e).
2. Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati, con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
3. Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, 1° comma, e delle proprie istruzioni.

Articolo 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.
2. Il Comune di Santa Maria Maggiore intende installare sul territorio n°12 telecamere in postazione fissa e n°1 mobile e sono posizionate secondo quanto specificato in calce al presente Regolamento.
3. Ogni successiva variazione del numero e/o posizionamento di telecamere, dovrà essere effettuato previa apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3.
5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer.
6. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
7. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala di controllo.
8. In presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischioosità dell'attività svolta, necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.
9. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

10. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, a eventi di particolare gravità legati a situazioni di Protezione Civile.
11. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso al Responsabile e agli incaricati del trattamento di cui all'art. 5.
12. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Articolo 7 – Informativa

1. Il Comune di Santa Maria Maggiore si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica verticale nei vari e principali punti stradali d'inizio del territorio comunale (dicitura 1) ed in prossimità delle strade, parchi e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere (dicitura 2); su cui andrà riportata la seguente dicitura:

- ***“Territorio comunale videosorvegliato 0-24. La registrazione è effettuata da Polizia Locale per fini di sicurezza urbana (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003) e s.m.i”***

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato sui cartelli stradali di indicazione inizio territorio comunale o nelle immediate vicinanze;
- deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensivo, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

- ***“Area videosorvegliata 0-24. La registrazione è effettuata da Polizia Locale per fini di sicurezza urbana (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003) e s.m.i.”***

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
- deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensivo, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Articolo 8 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2. La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.

Articolo 9 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l'Ufficio di controllo situato presso la sede della Polizia Locale.
4. All'Ufficio possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati, ed il personale operante nel Servizio di Polizia Locale.
5. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

Articolo 10 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11 – Modalità e limiti all'utilizzatore dei dati personali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004.

- Principio di liceità:

- il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici;
- la videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;
- vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela;

- appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

- **Principio di necessità:**

- poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze;
- ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati;
- se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

- **Principio di proporzionalità:**

- nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio;
- gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi;
- non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi;
- non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione;
- la videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità;

- sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento;
- il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili;
- il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili;
- si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati;

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti:

- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

- **Principio di finalità:**

- gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (*art.11, comma 1°, lett.b), del Codice*). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza;
- in ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Articolo 12 – Tutela

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Articolo 13 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale e per casi urgenti al Sindaco l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 14 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Articolo 15 – Pubblicità Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Allegato 1 – Cautele da adottare per i dati video-ripresi

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Santa Maria Maggiore e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

Allegato 2 – Procedure per l'accesso alle immagini

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - presenza di altre persone;
 - attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

Allegato 3 – Elenco delle telecamere e delle zone videosorvegliate

Il sistema si compone di una rete di comunicazioni dati, via etere, tramite tecnologia “wireless” e di telecamere via cavo connesse alla sala di controllo posta presso gli Uffici del Servizio Polizia Locale.

Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

Posizione -Tipo –Descrizione

Comune di Santa Maria Maggiore - _____:

Telecamera _____ visione su:

Telecamera fissa via cavo _____

Telecamera _____ wireless da posizionarsi esclusivamente in luoghi e con modalità di funzionamento individuati dalla Giunta Comunale o dal Sindaco per i seguenti motivi:

- a) rilevare e monitorare tutte le situazioni di potenziale pericolo attinenti le problematiche per la sicurezza di Protezione Civile;
- b) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- c) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- e) al controllo di determinate aree, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- f) al controllo di determinate aree soggette a rischio di degrado e sporcizia (aree stoccaggio rifiuti, depositi rifiuti abusivi, etc).

Nel rispetto delle norme del Regolamento 2016/679 e in particolare quanto previsto ex. art. 13 del Regolamento “gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”, si rende noto tramite sito internet istituzionale del Comune di Santa Maria Maggiore il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza gestite dall’Ente.

N. Telecamera	Istallata in via/piazza	Direzione riprese	note
01	Via Domodossola n° 43	S.S. 337 direzione Domodossola	
02	Via Domodossola n° 43	S.S. 337	Lettura targhe
03	Via Matteotti/Via Roma	Via Matteotti n° 100	
04	Via Matteotti/Via Roma	Via Matteotti n° 100	Lettura targhe
05	Via Matteotti/Via Roma	Via Matteotti n° 47	
06	Via Matteotti/Via Roma	Piazza Mercato/ bidoni Raccolta	
07	Piazza Risorgimento	Piazza Risorgimento n° 14-16	
08	Piazza Risorgimento	Piazza Risorgimento n° 16-21	
09	Piazza Risorgimento n° 28	Piazza Risorgimento n° 4-8	
10	Via Cavalli n° 37	Via Cavalli n° 35	
11	Via Cavalli n° 37	Via Rossetti Valentini n° 1	
12	Via Rosmini n° 26	Via Rosmini n° 24	
13	Via Rosmini n° 26	Via Rosmini n° 28	
14	Via Rosmini n° 33	Interno parco giochi	
15	Via Rosmini n° 33	Via Marconi	Lettura targhe
16	Via Rosmini	Interno Cimitero	
17	Via G.P. Femminis n°17	Via G.P. Femminis n° 8	
18	Via Cavour/Piazza S. Rocco	Via Cavour	Lettura targhe
19	Via Cavour/Piazza S. Rocco	Via Cavour n° 43	
20	Via Rastellini n° 48	Via Peretti	
21	Via Rastellini n° 48	Via Peretti	Lettura targhe
22	Piazza Fontana n° 9	Piazza Fontana n° 1	
23	Piazza Mercato n° 3	Parcheggio interrato	
24	Via Vittorio Veneto n° 34	Via Chiara Pace	
25	Parco di Villa Antonia	Parco di Villa Antonia	

Fac-simile richiesta di accesso a videoregistrazioni

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa:
2. data di possibile ripresa:
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa
.....
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
.....
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
.....
7. attività svolta durante la ripresa

Recapito telefonico per eventuali ulteriori approfondimenti

Luogo e data

Firma

DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

La presente richiesta è stata presentata a quest'Ufficio, che ne ha rilasciato copia per ricevuta:

Santa Maria Maggiore, lì _____ Firma _____

Fac-simile richiesta di reclamo

Il sottoscritto, che aveva presentato in data presso una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Recapito telefonico per eventuali ulteriori approfondimenti

Luogo e data

Firma

DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

La presente richiesta è stata presentata a quest'Ufficio, che ne ha rilasciato copia per ricevuta:

Santa Maria Maggiore, lì _____ Firma _____

Dichiarazione di riservatezza

Nome e Cognome

Documento di identità

Estremi di autorizzazione

Ora di entrata

Ora di uscita

DICHIARAZIONE

Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

Luogo e data

Firma